

Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo – Cass. n. 4449/2023

Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere -
Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto -
Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della
distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2931, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_873, Cod_Civ_art_2909

Corte

Cassazione

4449

2023